

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 760 DEL 08/10/2021**

Proposta n. 879 del 04/10/2021

**STRUTTURA PROPONENTE: SC MEDICINA CONVENZIONATA**  
Dott. Maurizio Locci

**OGGETTO: Emergenza sanitaria territoriale: riconoscimento dell'indennità Covid-19 ai sensi dell'art. 7, comma 8, lettera d) della legge regionale 15 dicembre 2020 n. 30 al personale Medico convenzionato in servizio presso le postazioni nel territorio regionale.  
Preso d'atto dell'accordo integrativo Regione autonoma della Sardegna di cui alla Delibera n. 11/35 del 24.03.2021**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Dott. Antonio Gambula	
Il Responsabile del Procedimento		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI [ ]                      NO [X]                      DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 27/2020

SI [ ]                      NO [X]

## IL DIRETTORE DELLA SC MEDICINA CONVENZIONATA

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norma in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 36/25 del 31/08/2021, ha disposto la conferma fino al 31.10.2021 - riducibile nel caso di conclusione dei procedimenti di cui agli artt. 11 e 13 della L.R. n. 24 del 11.9.2020 - dell’incarico di Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS cui alla precedente DGR 52/35 del 23 ottobre 2020;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 667 del 02 Settembre 2021 con la quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 668 del 02 Settembre 2021 di conferma del Dott. Attilio Murru e del Dott. Giorgio Carboni rispettivamente nella qualità di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario a suppo

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 353 del 09/06/2020 con la quale è stato attribuito al Dott. Maurizio Locci l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Medicina Convenzionata afferente al Dipartimento Risorse Umane;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 175 del 11/11/2019 con la quale si autorizzano le Strutture Complesse afferenti al Dipartimento Risorse Umane a istruire e proporre direttamente al Commissario Straordinario l’adozione di atti deliberativi nelle materie di propria esclusiva competenza;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** l’ Accordo Integrativo Regionale allegato alla Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 11/35 del 24.03.2021, con il quale le parti concordano che con il presente accordo si intende definire le condizioni per l’erogazione dell’emolumento di cui alla predetta l.r. 30/2020 per l’eccezionale e non prevedibile attività svolta dai medici dell’emergenza sanitaria territoriale dell’emergenza:

- che l’art. 1, comma 8, lett. d) della l.r. n. 30/2020 prevede che *“È autorizzata, per l’anno 2020, l’ulteriore spesa (...) di cui: euro 500.000 per il riconoscimento dell’indennità Covid-19 ai medici dell’emergenza territoriale, previo accordo integrativo regionale (missione 13 - programma 03 - titolo 1)”*;
- che durante il periodo di emergenza epidemiologica, determinata dal diffondersi del COVID-19, l’impatto sulle condizioni di lavoro, con riferimento, in particolare e in questa sede, ai medici dell’emergenza sanitaria territoriale, è stata notevole, sia in termini di impegno qualitativo che di impegno quantitativo;

- che l'impegno profuso da parte dei detti professionisti, la disponibilità, la responsabilità e la dedizione al lavoro è stato uno dei veri punti di forza del Servizio sanitario regionale durante l'emergenza;
- che le risorse disponibili sono pari ad € 500.000,00, da ripartirsi in due annualità: € 250.000,00 per l'anno 2020 ed € 250.000,00 per l'anno 2021;
- che tale emolumento riveste natura eccezionale e viene attribuito *una tantum*, per gli anni 2020 e 2021, ai medici dell'emergenza territoriale sanitaria che hanno prestato la propria effettiva attività durante lo stato di emergenza così come deliberato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31.01.2020 poi modificata ed integrata con successivi atti e, da ultimo, con deliberazione del 13.01.2021, la quale proroga lo stato di emergenza fino al 30.04.2021;

**DATO ATTO** che risulta opportuno attribuire l'indennità di cui alla l.r. 30/2020, la quale è quantificata nella misura massima pro capite di € 2.000,00 lordi per l'anno 2020 e € 2.000,00 lordi per l'anno 2021, ai medici dell'emergenza sanitaria territoriale che hanno effettivamente svolto la propria attività professionale durante tutto il periodo dell'emergenza, così come appena definito, nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

- il 100% degli importi pro capite fissati qualora la presenza in servizio sia stata pari o superiore al 80% del numero dei giorni/turni in cui si articola l'attività lavorativa richiesta;
- il 70% degli importi pro capite fissati qualora la presenza in servizio sia stata inferiore al 80% e pari o superiore al 40% del numero dei giorni/turni in cui si articola l'attività lavorativa richiesta;
- il 40% degli importi pro capite fissati qualora la presenza in servizio sia stata inferiore al 40% e pari o superiore al 20% del numero dei giorni/turni in cui si articola l'attività lavorativa richiesta;

**PRESO ATTO** che al fine del computo della indennità in oggetto saranno considerate le eventuali future proroghe al predetto stato di emergenza disposte dal Consiglio dei Ministri per l'anno 2021;

**DI STABILIRE** che l'indennità di cui sopra:

- è cumulabile con tutte le altre eventuali indennità godute dai soggetti destinatari,
- che verrà erogata a conclusione dell'annualità di riferimento al fine di valutare le percentuali di erogazione della stessa come appena sopra descritte,
- in caso di attività prestata per frazione di anno (esempio pensionamenti, dimissioni ecc.) la quota annuale spettante verrà parametrata, oltre che alle percentuali di cui sopra, alla frazione di anno di effettiva presenza,
- Non accedono a detta indennità i medici di emergenza sanitaria ricollocati di funzioni meramente amministrative e non strettamente sanitarie

**DATO ATTO** che le eventuali economie risultanti dalle ripartizioni effettuate nell'annualità 2020 potranno essere utilizzate per l'eventuale maggior fabbisogno nell'anno 2021, fatto salvo lo stanziamento complessivo;

**VISTO** il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 pubblicato nella GU n.175 del 23-07-2021 con il quale, in dipendenza del rischio sanitario è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

## PROPONE

**Di prendere atto** dell' Accordo Integrativo Regionale allegato alla Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 11/35 del 24.03.2021, con il quale le parti concordano che con il presente accordo si intende definire le condizioni per l'erogazione dell'emolumento di cui alla predetta l.r. 30/2020 per l'eccezionale e non prevedibile attività svolta dai medici dell'emergenza sanitaria territoriale dell'emergenza

**Di procedere** alla liquidazione dell'indennità di cui alla L.R. 30/2020, la quale è quantificata nella misura massima pro capite di € 2.000,00 lordi per l'anno 2020 e € 2.000,00 lordi per l'anno 2021, ai medici dell'emergenza sanitaria territoriale che hanno effettivamente svolto la propria attività professionale durante tutto il periodo dell'emergenza, così come appena definito, nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

- il 100% degli importi pro capite fissati qualora la presenza in servizio sia stata pari o superiore al 80% del numero dei giorni/turni in cui si articola l'attività lavorativa richiesta;
- il 70% degli importi pro capite fissati qualora la presenza in servizio sia stata inferiore al 80% e pari o superiore al 40% del numero dei giorni/turni in cui si articola l'attività lavorativa richiesta;
- il 40% degli importi pro capite fissati qualora la presenza in servizio sia stata inferiore al 40% e pari o superiore al 20% del numero dei giorni/turni in cui si articola l'attività lavorativa richiesta;

**Di stabilire** che l'indennità di cui sopra:

- è cumulabile con tutte le altre eventuali indennità godute dai soggetti destinatari,
- che verrà erogata a conclusione dell'annualità di riferimento al fine di valutare le percentuali di erogazione della stessa come appena sopra descritte,
- in caso di attività prestata per frazione di anno (esempio pensionamenti, dimissioni ecc.) la quota annuale spettante verrà parametrata, oltre che alle percentuali di cui sopra, alla frazione di anno di effettiva presenza,
- non accedono a detta indennità i medici di emergenza sanitaria ricollocati di funzioni meramente amministrative e non strettamente sanitarie

**Di stabilire** che il controllo dell'attuazione dell'attività nei limiti sopradescritti e la valutazione dell'effettiva necessità delle ore da utilizzare sono affidati ai Responsabili e/o Referenti delle postazioni 118 delle ASSL coinvolte;

**Di stabilire** che le risorse disponibili sono pari ad € 500.000,00, da ripartirsi in due annualità: € 250.000,00 per l'anno 2020 ed € 250.000,00 per l'anno 2021; onnicomprensivo di ogni onere anche a carico della ATS;

**Di stabilire** che la liquidazione dei compensi, previa verifica dei Responsabili/Referenti delle postazioni 118, per l'anno 2020 avvenga nella mensilità successiva a quella di pubblicazione del presente atto e per le competenze relative all'anno 2021 ed entro il mese di marzo 2022;

**Di trasmettere** copia del presente atto alla SC Medicina Convenzionata, alla Direzione Generale dell'AREUS per gli adempimenti di propria competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

**IL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA**

(Dott. Maurizio Locci)

Per le motivazioni sopra riportate

<b>ACQUISITI I PARERI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
Dott. Giorgio Carboni		Dott. Attilio Murru	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

#### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ATS SARDEGNA**

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

#### **DELIBERA**

**1) DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dott. Massimo Temussi**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Accordo integrativo regionale per il riconoscimento dell'indennità COVID-19 ex art. 1, c. 8, lett. d) della L.R. 30/2020 approvato con DGR 11/35 del 24.03.2021

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 08 / 10 /2021 al 23 /10 /2021

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato).

---



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

**Medici di medicina generale - Emergenza sanitaria territoriale - Accordo integrativo regionale - Indennità ai sensi dell'art. 1, comma 8, lett. d) della legge regionale n. 30 del 15.12.2020.**

Le parti

VISTI

- L'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23.03.2005 e ss.mm.ii.;
- l'accordo integrativo regionale per i Medici dell'Emergenza sanitaria territoriale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 55/3 del 31.12.2013;
- la legge regionale n. 30 del 15.12.2020, "*Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio*";

CONSIDERATO

- che l'art. 1, comma 8, lett. d) della l.r. n. 30/2020 prevede che "*È autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa (...) di cui: euro 500.000 per il riconoscimento dell'indennità Covid-19 ai medici dell'emergenza territoriale, previo accordo integrativo regionale (missione 13 - programma 03 - titolo 1)*";
- che durante il periodo di emergenza epidemiologica, determinata dal diffondersi del COVID-19, l'impatto sulle condizioni di lavoro, con riferimento, in particolare e in questa sede, ai medici dell'emergenza sanitaria territoriale, è stata notevole, sia in termini di impegno qualitativo che di impegno quantitativo;
- che l'impegno profuso da parte dei detti professionisti, la disponibilità, la responsabilità e la dedizione al lavoro è stato uno dei veri punti di forza del Servizio sanitario regionale durante l'emergenza;
- che con il presente accordo si intende definire le condizioni per l'erogazione dell'emolumento di cui alla predetta l.r. 30/2020 per l'eccezionale e non prevedibile attività svolta dai medici dell'emergenza sanitaria territoriale dell'emergenza;
- che le risorse disponibili sono pari ad € 500.000,00, da ripartirsi in due annualità: € 250.000,00 per l'anno 2020 ed € 250.000,00 per l'anno 2021;
- che tale emolumento riveste natura eccezionale e viene attribuito *una tantum*, per gli anni 2020 e 2021, ai medici dell'emergenza sanitaria territoriale che hanno prestato la propria effettiva attività durante lo stato di emergenza così come deliberato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 31.01.2020 poi modificata ed integrata con successivi atti e, da ultimo, con deliberazione del 13.01.2021, la quale proroga lo stato di emergenza fino al 30.04.2021;
- che al fine del computo della indennità in oggetto saranno considerate le eventuali future proroghe al predetto stato di emergenza disposte dal Consiglio dei Ministri per l'anno 2021;
- che risulta opportuno attribuire l'indennità di cui alla l.r. 30/2020, la quale è quantificata nella misura massima pro capite di € 2.000,00 lordi per l'anno 2020 e € 2.000,00 lordi per l'anno 2021, ai medici dell'emergenza sanitaria territoriale che hanno effettivamente svolto la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

propria attività professionale durante tutto il periodo dell'emergenza, così come appena definito, nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

- il 100% degli importi pro capite fissati qualora la presenza in servizio sia stata pari o superiore al 80% del numero dei giorni/turni in cui si articola l'attività lavorativa richiesta;
- il 70% degli importi pro capite fissati qualora la presenza in servizio sia stata inferiore al 80% e pari o superiore al 40% del numero dei giorni/turni in cui si articola l'attività lavorativa richiesta;
- il 40% degli importi pro capite fissati qualora la presenza in servizio sia stata inferiore al 40% e pari o superiore al 20% del numero dei giorni/turni in cui si articola l'attività lavorativa richiesta;
- che la detta indennità si considera cumulabile con tutte le altre eventuali indennità godute dai soggetti destinatari;
- che detta indennità verrà erogata a conclusione dell'annualità di riferimento al fine di valutare le percentuali di erogazione della stessa come appena sopra descritte;
- che eventuali economie risultanti dalle ripartizioni effettuate nell'annualità 2020 potranno essere utilizzate per l'eventuale maggior fabbisogno nell'anno 2021, fatto salvo lo stanziamento complessivo;
- che in caso di attività prestata per frazione di anno (esempio pensionamenti, dimissioni ecc.) la quota annuale spettante verrà parametrata, oltre che alle percentuali di cui sopra, alla frazione di anno di effettiva presenza;

Non accedono a detta indennità i medici di emergenza sanitaria ricollocati all'espletamento di funzioni meramente amministrative e non strettamente sanitarie.

**PRESO ATTO**

- che ai sensi dell'AIR vigente il Comitato regionale effettua verifiche sulla spesa e sull'adeguatezza dei fondi;
- che le predette risorse sono state impegnate e liquidate in favore dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) competente per l'attuazione del presente AIR

**RITENUTO**

- necessario procedere alla sottoscrizione dell'accordo integrativo regionale per la definizione dei criteri per la corresponsione dell'indennità di cui l'art. 1, comma 8, lett. d) della l.r. n. 30/2020

Concordano

L'indennità di cui alla l.r. 30 del 15.12.2020, art. 1, comma 8, lett. d) è quantificata nella misura massima pro capite di € 2.000,00 lordi per l'anno 2020 e € 2.000,00 lordi per l'anno 2021, ai medici dell'emergenza sanitaria territoriale che hanno effettivamente svolto la propria attività professionale durante tutto il periodo dell'emergenza, così come definito dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 31.01.2020 poi modificata ed integrata con successivi atti e, da ultimo,

2020



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

con deliberazione del 13.01.2021, la quale proroga lo stato di emergenza fino al 30.04.2021, nel rispetto dei criteri di seguito indicati:

- il 100% degli importi pro capite fissati qualora la presenza in servizio sia stata pari o superiore al 80% del numero dei giorni/turni in cui si articola l'attività lavorativa richiesta;
- il 70% degli importi pro capite fissati qualora la presenza in servizio sia stata inferiore al 80% e pari o superiore al 40% del numero dei giorni/turni in cui si articola l'attività lavorativa richiesta;
- il 40% degli importi pro capite fissati qualora la presenza in servizio sia stata inferiore al 40% e pari o superiore al 20% del numero dei giorni/turni in cui si articola l'attività lavorativa richiesta;
- al fine del computo della indennità in oggetto saranno considerate le eventuali future proroghe al predetto stato di emergenza disposte dal Consiglio dei Ministri per l'anno 2021;
- la detta indennità si considera cumulabile con tutte le altre eventuali indennità godute dai soggetti destinatari;
- la detta indennità verrà erogata a conclusione dell'annualità di riferimento al fine di valutare le percentuali di erogazione della stessa come appena sopra descritte;
- eventuali economie risultanti dalle ripartizioni effettuate nell'annualità 2020 potranno essere utilizzate per l'eventuale maggior fabbisogno nell'anno 2021, fatto salvo lo stanziamento complessivo;
- in caso di attività prestata per frazione di anno (esempio pensionamenti, dimissioni ecc.) la quota annuale spettante verrà parametrata, oltre che alle percentuali di cui sopra, alla frazione di anno di effettiva presenza.

Non accedono a detta indennità i medici di emergenza sanitaria ricollocati di funzioni meramente amministrative e non strettamente sanitarie.

Cagliari,

L'ASSESSORE	FIMMG	SMI	SNAMI	INTESA SINDACALE
<b>Mario Nieddu</b> <i>Firmato digitalmente</i>	<b>Umberto Nevisco</b> <i>Firmato digitalmente</i>	<b>Marina Fancellu</b> <i>Firmato digitalmente</i>	<b>Edoardo De Pau</b> <i>Firmato digitalmente</i>	<b>Anna Rita Ecca</b> <i>Firmato digitalmente</i>



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 11/35 DEL 24.03.2021

**Oggetto:**           **Medici di medicina generale. Emergenza sanitaria territoriale. Accordo integrativo regionale per il riconoscimento dell'indennità Covid-19 ai sensi dell'art. 7, comma 8, lettera d) della legge regionale 15 dicembre 2020 n. 30.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda alla Giunta che, con l'articolo 7, comma 8, lettera d) della legge regionale 15 dicembre 2020 n. 30 è stata autorizzata la spesa di euro 500.000 per il riconoscimento dell'indennità Covid-19 ai medici dell'emergenza territoriale, previo accordo integrativo regionale.

L'Assessore sottolinea che l'obiettivo della norma regionale era quello di conferire un riconoscimento all'impegno profuso dai medici dell'emergenza territoriale durante la pandemia, la quale ha avuto un notevole impatto sulle condizioni di lavoro dei professionisti, in analogia agli interventi che, a livello nazionale, sono stati accordati al personale sanitario per le medesime finalità.

L'Assessore fa presente che l'emolumento riveste natura eccezionale, viene attribuito una tantum ai medici che hanno svolto effettivamente la propria attività professionale operativa durante lo stato di emergenza Covid-19 e illustra il contenuto dell'accordo integrativo regionale firmato all'unanimità dalle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale che quantifica nella misura massima pro capite di euro 2.000 per ciascuna delle due annualità 2020 e 2021 nelle quale viene ripartito il finanziamento. L'accordo, inoltre, definisce i criteri per il computo, l'attribuzione e l'erogazione dell'indennità.

Tutto ciò premesso, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone di approvare l'accordo integrativo regionale per il riconoscimento dell'indennità Covid-19 ai medici dell'emergenza territoriale ai sensi di quanto previsto dell'articolo 7, comma 8, lettera d) della legge regionale 15 dicembre 2020 n. 30.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

### DELIBERA

- di approvare l'accordo integrativo regionale per il riconoscimento dell'indennità Covid-19 ai



medici dell'emergenza territoriale ai sensi di quanto previsto dell'articolo 7, comma 8, lettera d) della legge regionale 15 dicembre 2020 n. 30, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e all'Azienda per la Tutela della Salute di procedere all'attuazione dell'accordo attraverso gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda